

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

ATTI ARCIVESCOVILI

Per il Congresso Eucaristico Diocesano di Cavallermaggiore

Venerabili fratelli e Carissimi figliuoli in Gesù Cristo,

Se le presenti mie condizioni ancora non mi permettono di rivolgervi la parola come vorrei, non posso tuttavia tralasciare di indirizzarvi un appello, sia pure breve, per il prossimo Congresso Eucaristico Diocesano, che si terrà a Cavallermaggiore il 27 prossimo settembre in occasione del IV centenario di fondazione della Parrocchia di San Michele.

La celebrazione di questi Congressi è per tutte le opere cattoliche la più eminente e la più efficace, servendo mirabilmente a richiamare l'attenzione e ravvivare la fede del popolo nell'augusto mistero della SS.ma Eucaristia.

I Sommi Pontefici hanno sempre raccomandato questi Congressi Eucaristici e li hanno arricchiti di indulgenze e di favori.

Sono questi Congressi che ci offrono spettacoli non mai visti di pietà cristiana. In un mondo così materiale e corrotto è un vero miracolo che i Congressi Eucaristici possano ancor destare tanto interesse ed entusiasmo. È la presenza di Gesù nel SS. Sacramento che evidentemente opera questi prodigi di fede e di salvezza. E perciò su Gesù Eucaristico si appoggiano tutte le nostre speranze in un miglioramento spirituale e morale dei nostri tempi.

Con questa fiducia io rivolgo il mio più caldo invito ai Diocesani carissimi, Clero e popolo, d'intervenire numerosi al Congresso Eucaristico Diocesano di Cavallermaggiore, per dare una dimostrazione di

fede, che sia degna della nostra Archidiocesi e richiami su di noi tutti, le benedizioni di Dio.

Perchè poi le funzioni riescano solenni e decorose come esige un così importante avvenimento, raccomando ai RR. Parroci limitrofi di disporre in modo gli orari delle funzioni nelle loro parrocchie da poter intervenire essi stessi coi sodalizi religiosi e maggior numero possibile di fedeli, almeno alla solenne processione del pomeriggio.

E affinchè i sacerdoti possano prender parte alle adunanze di studio concedo la facoltà di binare, ove ciò sia loro necessario, desiderando che le riunioni riescano quanto mai numerose, animate e proficue al buon esito del Congresso.

Fiducioso pertanto che quella, per concorso di clero e popolo, sarà una giornata memorabile e feconda di grazie non solo per Cavallermaggiore, ma pel Vicariato e Archidiocesi intiera, di tutto cuore vi benedico.

Vostro aff.mo in G. C.

✠ GIUSEPPE, ARCIVESCOVO

Torino, 24 Agosto 1925.



ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio

I.

Circa la dissoluzione di un matrimonio fra due acattolici, di cui uno non battezzato.

Istanza. — Beatissime Pater. - Episcopus Helenensis, ad pedes S. V. humilis provolutus, exponit: Die 30 septembris 1919, apud... G. G. M. acatholicus non baptizatus, matrimonium iniit cum F. E. G. acatholica baptizata in secta anglicana, coram praecone haeretico, sectae anglicanae, proindeque absque ulla dispensatione obtenta. Die 4 novembris 1920, G. C. M. divortium civile a F. E. G. obtinuit. Nunq desiderat G. C. M. catholicam fidem amplecti et matrimonium inire cum puella catholica. F. E. G. novas nuptias iam iniit. Quapropter supplicat S. V. ut dispensatio concedatur super vinculo naturali primi matrimonii.

Rescritto. — Feria IV, die 5 novembris 1924. - In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, proposito suprascripto supplici libello, attentis expositis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, E.mi av Rev.mi DD. Cardinales in rebus Fidei et morum Generales Inquistores decreverunt: « Consulendum SS.mo, pro gratia dissolutionis vinculis naturalis primi matrimonii contracti a G. G. M. cum F. E. G. in favorem fidei ».

Insequenti vero feria V. eiusdem mensis et anni, SS. D. N. D. Pius, divina Providentia Papa XI, in audiencia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, habita de hac re relatione, resolutionem EE. Patrum adprobavit et petitam gratiam concedere dignatus est.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

II.

Condanna di dodici proposizioni pragmatistiche al Vescovo di Quimper.

Lettera. — Illustrissime ac Reverendissime Domine. - In generali consessu habito Feria IV, die 19 nuper elapsi mensis in Suprema Congregatione S. O. propositae et ad trutinam revocatae sequentes propositiones ab Amplitudine Tua denunciatae:

« I. Conceptus seu idicae abstractae per se nullo modo possunt constituere imaginem realitatis rectam atque fidelem, etsi partiale tantum.

« II. Neque ratiocinia ex eis confecta per se nos ducere possunt in veram cognitionem eiusdem realitatis.

« III. Nulla propositio abstracta potest haberi ut immutabiliter vera.

« IV. In assecutione veritatis, actus intellectus, in se sumptus, omni virtute specialiter apprehensiva destituitur, neque est instrumentum proprium et unicum huius assecutionis, sed valet tantummodo in complexu totius actionis

humanae, cuius pars et momentum, est, cuique soli competit veritatem assequi et possidere.

« V. Quapropter veritas non invenitur in ullo actu particulari intellectus, in quo haberetur « conformitas cum obiecto », ut aiunt Scholastici, sed *veritas* est semper in fieri, consistitque in adaequatione progressiva intellectus et *vita*, scilicet in motu quodam perpetuo, quo intellectus evolvere et explicare nitar id quod parit experientia vel exigit actio : ea tamen lege ut in toto progressu nihil unquam ratum fixumque habeatur.

« VI. Argumenta logica, tum de existentia Dei, tum de credibilitate Religionis christiana, per se sola, nullo pollutu valore, ut aiunt, obiectivo; scilicet per se nihil probant pro ordine reali.

« VII. Non prossimus adipisci ullam veritatem proprii nominis *quoniam* admittamus existentiam Dei, immo et Revelationem.

« VIII. Valor quem habere possunt huius modi argumenta non provenit *ex* eorum evidentia seu vi dialectica, sed ex exigentiis *subiectivis* vita vel *actionis*, quae ut recte evolvantur sibique cohaereant, his veritatibus indigent.

« IX. Apologesis illa quae procedit « ab exstrinseco », — scilicet ea *quae a cognitione naturali factorum historicorum, relatorum in Libris Sacris, praesertim in Evangelio, ascendit, mediante ratiocinio, ad stabiliendum eorundem factorum character supernaturale et divinum, unde tandem concludit Deum esse auctorem revelationis quam munivit — est methodus infirma puerilisque, neque respondet legitimis exigentiis humanae mentis qualis est hodie.*

« X. Miraculum in senude sumptum, — scilicet prout est factum *sensibile* quod soli potentiae divinae attribui potest praecisione facta tum ab eius *significatione symbolica*, tum ab exigentiis *subiectivis* hominis, — non praebet *solidum* argumentum Revelationis.

« XI. Praxis religiosa legitima non est fructus certitudinis quam *homo* *habet* de veritate, sed, contra, medium unicum obtinendi de hac veritate *certitudinem*.

« XII. Etiam post fidem conceptam, homo non debet quiescere in *dogmatibus* religionis, eisque fixe et immobiliter adhaerere, sed semper anxius *manere* *progrediendi* ad ulteriorem veritatem, nempe evolvendo in novos sensus, *immo et corrigendo* id quod credit.

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales una mecum *Inquisidores Generales*, praehabito D. D. Consultorum voto, respondendum decreverunt:

« Propositiones delatas, prout iacent, in globo esse iam a Concilio Vaticano et a Sancta Sede proscriptas et damnatas vel viam sternentes ad easdem *proposiciones* iam prescriptas et damnatas ».

« Haec pro meo munere Amplitudini Tuae significans, fausta cuncta atque felicia a Domino adprecior.

Romae i decembris 1924.

« R. Card. Merry del Val ».

Sacra Penitenzieria Apostolica

Facoltà concesse a tutti i confessori pellegrini del Giubileo.

Facultates pseciales, quae tribuuntur omnibus confessariis peregrinis, quia iam in sua dioecesi rite approbati sint pro utroque sexu.

1. Absolvendi, in foro conscientiae et sacramentali tantum, quaslibet personas sibi confitentes à quibusvis ecclesiasticis censuris a iure reservatis aut Ordinario aut, etiam speciali modo, Romano Pontifici, *dummodo publicae non sint*; nec non ab omni peccato excessuque *quantumvis* gravi, etiam S. Sedi reservato; iniunctis salutaribus paenitentiis atque aliis de iure iniungendis.

Ne absolvant igitur, nisi in adjunctis atque ad praescriptum can. 2254, illos qui irretiti sint aliqua censura quovis specialissimo modo Romano Pontifici reservata; possint tamen absolvere a censura can. 2367 in confessarium lata, qui reus sit absolutionis proprii complicis in peccato turpi semel aut bis tantummodo attentatae contra vetitum can. 884.

2. Dispensandi in foro sacramentali tantum, commutando in alia pia opera, ex iusta et probabili causa, omnia et singula *vota privata*, etiam *iurata*, exceptis iis votis privatis quae can. 1309 Apostolicae Sedi reservantur; itemque exceptis iis quorum dispensatio vergeret in detrimentum tertii, aut commutatio minus arceret a peccato quam ipsum votum.

3. Dispensandi super visitatione quattuor Basilicarum cum singulis peregrinis, qui vel ob paupertatem vel ob aliam gravem causam in Urbe consistere tamdiu nequeant; scilicet contrahendo vel reducendo ad tres saltem dies visitationes, vel has pro suo prudenti arbitrio in alia pia opera commutando.

II.

Facoltà speciali che si concedono ad alcuni (non più di dieci per ciascuna diocesi) confessori, per pellegrinaggi cui prendono parte.

Facultates speciales, quae aliquibus (Decem) Confessariis peregrinis, ab hac S. Paenitentiaria vel ab Episcopo proprio selectis, tribuuntur ad confessiones sociorum peregrinorum accipiendas.

1. Absolvendi in foro sacramentali tantum, non solum a censuris et excessibus occultis, prout statuitur sub n. I, 1, pro omnibus confessariis peregrinis, sed etiam a censuris, *quae sint publicae* in locis ubi commorati sunt paenitentes vel ibi nominatim declaratae sint aut quamvis delictum ad iudicem fori exterritum fuerit deductum, dummodo sint sincere parati quodvis mandatum demisse accipere fideliterque adimplere et scandalum reparare. Moneantur hi publice censurati de libello S. Paenitentiariae omnino submitendo, quo, expresso nomine, cognomine et diocesi paenitentis ipsaque censura cum testimonio concessae absolutionis, postuletur expeditio Rescripti Ordinario remittendi. Ne absolvant tamen, nisi ad tramitem can. 2254, praelatos cleri saecularis ordinaria iurisdictione praeditos superioresque maiores religionis exemptae, qui in censuras speciali modo Romano Pontifici reservatas publice inciderint.

2. Dispensandi, pro foro conscientiae et in sacramentali confessione tantum, constitutos in sacris, ad ordines tantum exercendos, ab irregularitatibus ex delicto occulto, non exclusa irregularitate ex homicidio voluntario aut abortu, de qua in can. 985, 4, iniuncto in hoc casu onere recurrendi intra mensem ad Sacram Paenitentiariam et standi eius mandatis.

3. Dispensandi in foro sacramentali tantum in alia pia opera, ex iusta et probabili causa, commutando omnia ac singula *vota privata*, iurata quoque et etiam Sedi Apostolicae resevata. Similiter possint commutando dispensare vo-

tum castitatis perpetuae, ac perfectae, etsi fuerit ab origine *publice* emissum in professione religiosa etiam solemnii et firmum manserit aliis huius professionis votis relaxatis. Nullatenus tamen ab eodem illos dispensare possint, qui vi ordinis sacri ad legem caelibatus tenentur, etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A dispensatione votorum se abstineant, si dispensatio tertio praeiudicium afferat ac minus arceat a peccato quam ipsa dispensatio.

4. Dispensandi, pro foro conscientiae et in actu sacramentalis confessio-
nis tantum, ab occulto impedimento consanguinitatis in tertio vel secundo gradu
collaterali, etiam attingente primum, quod ex generatione illicita proveniat, so-
lummodo ad matrimonium convalidandum, non vero ad contrahendum vel sa-
nandum in radice.

5. Dispensandi ab occulto criminis impedimento, neutro machinante, sive
agatur de matrimonio contracto sive de contrahendo, iniuncta, in primo casu,
privata renovatione consensus secundum can. 1135; imposta, in utroque, gravi
ac diuturna paenitentia salutari.

Monita de usu facultatum confessariis peregrinis tributarum

1. His facultatibus specialibus confessarii peregrini ubicumque in Urbe et
suburbio, servatis can. 908-910 et de consensu rectorum ecclesiarum, cum sociis
peregrinis uti poterunt, ita tamen ut eas valide exercere valeant, si unus vel
alter peregrinus non socius cum peregrinis sociis ad ipsos confitendi causa
accedat.

2. Item his facultatibus tantummodo uti poterunt erga paenitentes, qui ad
confitendum accedant ea mente et sincera voluntate, ut iubilaei veniam conse-
quantur; attamen si paenitens, mutato proposito, ab acquirenda indulgentia
iubilaei destiterit atque cetera opera imperata intermisserit, omnes absolutiones
censurarum, si excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutatio-
nes et dispensationes concessae in suo robore permaneant.

3. Similiter his facultatibus semel cum singulis paenitentibus uti po-
terunt, quamvis indulgentia iubilaris, iteratis operibus, plures acquiri possit in
suffragium defunctorum.

4. Firmae et immutatae remancant facultates, quas omnes confessarii pe-
regrini per S. Paenitentiariam vel alio legitimo modo consecuti sunt vel con-
sequentur.

5. Haereticos et schismaticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne
absolvant nisi, ii, praeter haeresis et schismatis abiurationem, saltem coram ipso
confessario factam, scandalum, ut par est, reparaverint.

6. Pariter confessarium reum absolutionis proprii complicis in peccato turpi
ne absolvant, nisi impositis tum remotione occasionis relapsus, tum obligatione
non audiendi neque absolvendi proprium complicem, nisi secus immineat pericu-
lum infamiae et scandali, tum onere eum ipsum monendi, si redierit, attentatas
absolutiones invalidas fuisse.

7. Ne absolvant eos qui sectis vetitis, massonicis aliisve id genus nomen
dederint, etiamsi occulti sint, nisi scandalum reparaverint et a quavis activa
cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint; ecclesiasti-

cos et religioso, quos sectae ascriptos noverint, ad can. 2336 n. 2 denuntiaverint; libros, manuscripta et signa, quae eandem sectam respiciant, quotiescumque adhuc retineant, absolventi tradiderint aut se ea tradituros vel destructuros serio promiserint, imposita, pro modo culparum, gravi paenitentia salutari.

8. A lectione librorum prohibitorum ne quemquam absolvant, nisi iis libros, quos penes se retinet, Ordinario aut confessario tradiderit aut se eos traditurum vel destructurum serio promiserit.

9. Ab occultis censuris ob partem laesam incursis ne absolvant, nisi prius paenitens parti laesae satisfecerit aut serio promittat se, quamprimum poterit, satisfacturum.

10. Violantibus clausuram monialium ob malum finem, in casibus etiam occultis, prohibeant sub pena reincidentiae, quominus in posterum accedant ad manosterium illud eiusque ecclesiam.

11. Eos, qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne absolvant nisi aut iis restitutis aut compositione quam primum a competente auctoritate postulata, aut promissione sincere facta eandem postulandi.

12. Non praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi conicere iure liceat paenitentem plenissimam iubilaei veniam esse consectetur.

13. Confessio et communio ad lucrandum iubilaei indulgentiam nihil refert, utrum visitationibus quatuor Basilicarum antecedant, interponantur vel succedant; unum necesse est, ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam communio esse potest, in statu gratiae ad can. 925 n. 1 compleatur. Ab obligatione praescriptae confessionis nullum ne exsolvant; neque fas est, nisi agatur de impeditis, communionem in alia pia opera commutare.

14. Ne ullum dispensent a precibus, quae ceteroquin a visitatione separari quidem possunt, ad mentem Summi Pontificis fundendis. In commodum tamen aegrotorum eas liceat imminuere aut commutare.

15. Visitationem Basilicarum ne commutent in alia opera quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis propriae dictae titulo astrictus et sciant se conscientiam suam oneraturos, si inconsulto aut sine iusta causa paenitentem ex eiuxmodi visitationibus exemerint.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentariae, die 1 mensis decembris anno Domini MDCCCCXXIV.

O. Card. Giorgi, *Paenitentiarius Maior.*

S. Fagiolo, S. *Paenit. a Secretis.*



Sacra Congregazione Concistoriale

Formola delle facoltà quinquennali per gli Ordinari d'Italia.

La S. C. Concistoriale fu incaricata di coordinare le facoltà solite a concedersi dalle varie Congregazioni per firmarne una norma unica per l'Italia che abbraccia le sottoposte facoltà.

I. Facoltà concesse dalla S. Congregazione del S. Officio.

1) Facoltà, da esercitare personalmente e non subdelegabile, di concedere ai propri sudditi per tre anni e non oltre la facoltà di leggere libri proibiti, eccettuate le opere che trattino « de obscenis ex professo ».

2) Facoltà, sotto le stesse condizioni della precedente, di permettere agli studenti di pubbliche scuole di leggerne e di possedere libri proibiti imposti nella scuola o necessari per lo studio, finchè la necessità perdura, e sempre escluse le opere che trattino « de obscenis ex professo ».

II. Facoltà concesse dalla S. Congregazione del Concilio.

1) Facoltà di ridurre « ad quinquennium » le messe fondate alla tassa diocesana, sotto speciali condizioni.

2) Facoltà di trasferire « ad quinquennium » sia per il giorno che per la chiesa e per l'altare, entro però i confini della diocesi, le messe di legato, sotto certe condizioni.

3) Facoltà di trasferire « ad quinquennium » anche fuori diocesi gli obblighi di Messa eccedenti il bisogno diocesano.

4) Facoltà di assolvere e di concedere la facoltà di assolvere dalle censure e dalle pene ecclesiastiche i compratori ed i detentori di beni ecclesiastici di non recente incameramento, e di concedere una composizione, quando il valore dei beni non superi le 30 mila lire, facendo obbligo al detentore di versare una somma congrua a favore della causa pia, alla quale tali beni spetterebbero di diritto.

III. Facoltà concesse dalla Congregazione dei Religiosi.

1) Facoltà di dispensare dall'impedimento di illegitimità di natali per l'ingresso in religione, con certe limitazioni.

2) Facoltà di concedere la celebrazione di tre Messe nella notte di Natale nelle chiese di religiosi non comprese nel can. 821, § 3.

3) Facoltà di dispensare sopra il limite di età per le ammittenze alla vestizione religiosa, purchè non sia oltre i 40 anni, e con certe condizioni.

4) Facoltà di dispensare sopra la mancanza parziale o totale della dote, con certe condizioni.

5) Facoltà di confermare il confessore ordinario per un quarto triennio, purchè vi sia il consenso, dato con suffragio segreto, della maggioranza delle religiose, e purchè si provveda altrimenti alle dissentienti.

6) Facoltà di permettere nelle chiese dei religiosi la celebrazione della S. Messa nel Giovedì Santo.

7) Facoltà di permettere alle religiose di clausura di attendere a pulire ed

a parare la chiesa esterna del convento, nelle ore di chiusura della chiesa, con determinate condizioni.

8) Facoltà di permettere alle religiose di clausura di uscire dal convento per il tempo necessario in caso urgente di operazione chirurgica.

IV. Facoltà concesse dalla S. Congregazione dei Riti.

1) Facoltà di deputare un sacerdote (un dignitario se è possibile) per consacrare colla formula B, gli altari fissi e portatili dissacrati per frattura **enorme** della mensa o della pietra sacra, per rimozione o rottura dell'operculo del sepolcro, oppure per rimozione delle reliquie (can. 1200 § 2: per il caso di dissacrazione per distacco della mensa dagli stipiti di cui allo stesso can. 1200 al § 1, è già provveduto ivi stesso).

2) Facoltà di concedere al sacerdote che è autorizzato a binare nella settimana santa, di recitare in una sola Messa il *passio* completo, e di recitare invece nell'altra Messa soltanto l'ultima parte.

3) Facoltà di benedire gli oggetti di pietà col solo segno della croce, osservati i riti prescritti; eccetto che nella visita pastorale, quando può essere **usata** un'unica formula breve per tutti gli oggetti presentati alla benedizione: *Benedic haec omnia Deus P. et F. et Sp. S. Amen*.

4) Facoltà di celebrare nel proprio oratorio una volta la settimana la Messa letta da morto, eccetto i soliti giorni nei quali sono proibite le Messe votive de requie.

V. Facoltà concesse dalla S. Penitenzieria.

1) Facoltà di assolvere in alcuni casi dalle censure e dalle pene incorse a motivo di eresia, coll'obbligo però per il penitente di denunciare, anche dopo l'assoluzione in determinate circostanze, coloro che si fanno « ex professo » maestri di dottrine ereticali e quei complici nell'errore che fossero religiosi od ecclesiastici, e con altre condizioni ancora.

2) Facoltà di assolvere dalle censure e dalle pene ecclesiastiche coloro che avessero difeso, letto o tenuto i libri proibiti di cui al can. 2318, « iniuncta congrua poenitentia » e fatto obbligo al penitente di distruggere o consegnare gli stessi libri.

3) Facoltà di assolvere dalle censure, di cui al can. 2334, 2º, quelli che avessero impedito l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica.

4) Facoltà di assolvere dalle censure e dalle pene ecclesiastiche incorse a motivo di duello (can. 2351), purchè il delitto non sia stato dedotto in foro esterno.

5) Facoltà di assolvere dalle censure e dalle pene ecclesiastiche gli ascritti alla massoneria e ad altre sette consimili, come al can. 2335, colle condizioni però di uscire dalla setta e di abiurarla, di denunciare i religiosi e gli ecclesiastici che sapessero appartenervi, di consegnare i libri e le insegne, ecc., della stessa setta, e le altre solite condizioni.

6) Facoltà di assolvere dalle censure e dalle pene ecclesiastiche i violatori della clausura dei regolari di entrambi i sessi a norma del can. 2342, 1º e 2º, purchè la clausura non sia stata violata con fine gravemente peccaminoso, ed il delitto non sia stato dedotto in foro esterno, colle consuete condizioni.

7) Facoltà di dispensare solo « ad petendum debitum coniugale » **sopra**

il voto privato di castità perfetta e perpetua emesso dopo il 18 anno e avanti il matrimonio (celebrato quindi illecitamente, ma validamente con violazione del voto).

8) Facoltà di dispensare sull'impedimento occulto di crimine, purchè senza macchinazione, sia per matrimonio già contratto, che per matrimonio da contrarsi, « iniuncta gravi et diuturna poenitentia ».

Le facoltà qui indicate di assolvere dalle censure e di dispensare possono dall'Ordinario essere esercitate « in foro conscientiae » anche fuori confessione e coi propri sudditi anche fuori diocesi (sia fuori diocesi il penitente o lo stesso Ordinario o entrambi), e possono essere subdelegate, ma « intra fines dioecesis » e « in actu sacramentalis confessionis » anche abitualmente al Canonico penitenziere ed ai vicari foranei, e solo per casi particolari (eccetto che circostanze speciali rendano opportuno di concedere la subdelegazione anche a qualcuno di questi habitualiter, ad tempus) e a tutti i confessori che all'Ordinario facciano ricorso.

Per gli indulti concessi in forza delle facoltà quinquennali, gli Ordinari potranno e dovranno esigere delle tasse, nella misura stabilita dalla stessa Sacra Congregazione Concistoriale. Per suo conto l'Ordinario può aggiungere per ogni indulto una tassa di lire 5. Le tasse esatte, dedotta la tassa diocesana, devono essere inviate annualmente dall'Ordinario alla S. Congregazione Concistoriale coll'indicazione della quota spettante a ciascuna Congregazione, delle cui facoltà ha fatto uso.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

Circa la concessione della facoltà di celebrare la Messa dopo mezzanotte in occasione di qualche straordinaria solennità.

Romana et aliarum. — In plenario Conventu E.morum Patrum, habito die 15 aprilis 1924, propositum fuit dubium : « An et quomodo expediat facultatem « concedere Missam litandi media nocte in Conventibus Eucharisticis — in « triduanis supplicationibus ad honorem Ss.mi Sacramenti, vulgo tridui Eucaristici — occasione sacrarum missionum, et in genere, in aliqua alia extraordinaria solennitate »; et E.mi Patres re mature perpensa, respondere censuerunt :

« Quoad Conventus Eucharisticos, iam provisum per Litteras Apostolicas « SS. D. N. Pi^e PP. XI diei 7 martii 1924 (Act. Ap. Sedis, an. XVI, vol. XVI, n. « 4, pag. 154)

« Relate ad alias huius generis petitiones, gratia concedi poterit a Sacra Congregatione de disciplina Sacramentorum sub sequentibus conditionibus :

« 1º tantummodo in casibus extraordinariis ;

« 2º initium Missae celebranda ne fiat ante dimidiam horam post medium noctem ;

« 3º Sacrae supplications (vulgo sacre veglie) perdurent spatio circiter trium horarum ;

« 4º remoto semper quocumque irreverentiae periculo ».

His omnibus relatis Beatissimo Patri Pio Papae XI in audiencia concessa infrascripto huius Sacrae Congregationis Secretario die 22 aprilis 1924, Ss.mus eamdem resolutionem approbare et confirmare dignatus est.

† A. Capotosti, Ep. Thermon., *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Mitigazioni nelle condizioni prescritte per lucrare il Giubileo.

Rescritto. — *Ex audiencia SS. mi 7 nov. 1924.* Dentur R. P. D. Secretario Generali enunciati Consilii seu Comitatus (Comitato centrale per l'anno santo) et, eo absente vel impedito, sacerdoti eiusdem vices gerenti, facultates dispensandi, etiam extra forum sacramentale, cum omnibus participibus cuiusque peregrinationis circa visitationes quatuor principalium Basilicarum prout magis in Domino expedire iudicaverint, iuxta varia rerum adiuncta.

Datum Romae ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 mensis novembris 1924.

O. Card. Giorgi, *Paenitentiarius Maior.*

II.

Risoluzione di dubbi circa l'acquisto del Giubileo dell'Anno Santo.

Dubbi. — Furono proposti alla Sacra Penitenzieria i seguenti quesiti :

1. — Nella Costituzione « Apostolico Muneri » del 30 luglio u. s. al n. VIII si dice che sono dispensati dal venire a Roma per visitare le quattro basiliche anche «operarii, qui, quotidiano sibi victum labore comparantes, nequeaeunt « se ab eo per tot dies atque horas abstinere ». Debbono questi termini essere ristretti solo ai *lavoratori manuali* (ossia a coloro, che lavorano colle mani), che non hanno il tempo di recarsi a Roma; o possono essere interpretati includendo i proprietari di piccoli negozi, impiegati, medici, ecc., che lavorano molto con poca retribuzione; uomini letterati, che non hanno i mezzi di pagare il viaggio di venire a Roma, ecc.?

2. — Può lucrarsi quest'anno l'indulgenza del Giubileo fuori Roma da persone, che sebbene abbiano tempo e denaro per recarsi a Roma, sono tuttavia impediti dal venire: per esempio da una moglie, a cui il marito proibisce di lasciarlo?

3. — Nella medesima Costituzione si dice che le persone ivi elencate potranno acquistare il Giubileo « etiam bis intra Anni Sancti decursum ». Queste parole significano che una persona può guadagnare l'indulgenza del Giubileo due volte per sé stessa, ovvero una volta per sé, ed una volta per le Anime del Purgatorio?

Sacra Poenitentiaria propositis dubiis sequenti modo respondit :

ad primum : *affirmative* ad primam partem; negative ad secundam;

ad secundum : *negative*;

ad tertium : *negative* ad primam partem: *affirmative ad secundam.*

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 9 martii 1925.

S. Luzio *S. P. Reg.*

A. Anelli *S. P. Substit.*

III.

Rescritto che facilita la ripetizione del Giubileo in suffragio dei defunti.

Istanza. — Beatissimo Padre. - La Presidente del Comitato, sorto per ren-

dere solenne omaggio in questa Alma Città alla benemerita fondatrice della Società delle Ausiliatrici del Purgatorio, prostrata al bacio del S. Piede, umilmente implora dalla S. V. il privilegio, per tutti coloro, i quali abbiano già acquistato e acquisteranno il S. Giubileo in Roma normalmente o con le relative dispense o commutazioni, di continuare ad acquistarlo per tutto l'Anno Santo a suffragio dei defunti tutte le volte che visitino le quattro Basiliche Patriarcali, oppure, di ritorno alla abituale residenza, quattro volte la Chiesa Parrocchiale a tenore delle condizioni solitamente prescritte; *servatis in reliquis servandis.* Che della grazia ecc.

Rescritto. — Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Autoritate, benigne sic annuente SS.mo D.no Nostro Pio XI indulget pro gratia iuxta preces, pro hoc anno tantum: contraiis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 21 martii, 1925.

L. ✠ S.

S. Luzio S. P. Reg.

A. Anelli S. P. Substit.

Sacra Congregazione del Concilio

Nuove norme agli Ordinari d'Italia circa i libri di testo e l'ispezione sull'insegnamento religioso.

Circolare. — Rev.mo Monsignore. Nell'intento di sempre meglio fare conoscere le pratiche che si sono svolte circa il grave problema dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie governative d'Italia, comunico alla S. V. Rev.ma quanto in appresso.

1º *Approvazione dei libri di testo per l'insegnamento religioso.* - Con riferimento alla Circolare 20 luglio 1924 di questa S. Congregazione, faccio presente che i Rev.mi Ordinari non potranno concedere l'Imprimatur ai libri di catechismo di religione e letture religiose che debbono servire come testo per l'insegnamento religioso nelle scuole primarie governative, se prima non siano stati esaminati dalla Commissione istituita a tale scopo presso questa S. Congregazione. Allorchè questa commissione avrà dato il nulla osta, se nè derà comunicazioni all'Ordinario competente, il quale nell'accordare l'Imprimatur userà la formula seguente: « *Cum servata fuerint omnia quae servanda erant imprimatur.* ».

2º *Libri di testo per l'insegnamento religioso negli Istituti superiori magistrali.* - Facendo seguito a quanto è stato comunicato con lettera 16 luglio 1924 di questa S. Congregazione notifico alla S. V. Rev.ma che, per ora i testi da usarsi, per l'insegnamento religioso negli Istituti magistrali superiori sono « Dogma » del P. Giovannozzi, e « Pedagogia Cristiana » dei Monsignori Pavanelli e Vigna, editi dalla Società Editrice Internazionale di Torino.

Quanto prima saranno pubblicati gli altri due volumi: « Morale » del P. Giovannozzi, e « Storia della Religione Cristiana » dei Mons. Pavanelli e Vigna.

La Casa Editrice, non appena ultimata la stampa, ne farà omaggio ai Rev.mi Ordinari.

3º *Ispezione circa l'insegnamento religioso.* - In conformità di quanto prescrive il decreto N. 47 dell'11 gennaio 1925, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 5 febbraio 1925, invito i Rev. Ordinari a scegliere, al più presto, persone di loro fiducia che accompagnino il R. Ispettore Scolastico nelle ispezioni dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie governative.

E' bene che ogni Ordinario limiti il più possibile il numero degli ecclesiastici destinati ad accompagnare gli Ispettori, tenendo presente la delicatezza della missione affidata che richiede non solo capacità, ma anche prudenza e disinteresse.

Ciascun Ordinario si farà premura di notificare al R. Provveditore le persone da Lui scelte a tale ufficio, manifestando in pari tempo il suo desiderio che si proceda alla ispezione dell'insegnamento religioso nelle scuole in conformità al R. decreto sopra indicato.

Sarà necessario che di ogni visita si faccia la dovuta relazione all'Autorità Ecclesiastica, relazione che sarà un elemento per l'approvazione dei maestri all'insegnamento religioso nell'anno venturo.

Colgo l'occasione per professarmi della S. V. Rev.ma

Aff.mo come fratello

DONATO Card. SBARRETTI, *Prefetto*

⊕ GIULIO, Vesc. tit. di LAMPSACO, *Segretario*

Roma, 20 febbraio 1925.

Atti della Curia Arcivescovile

NOMINE

Beneitone Sac. Cav. Uff. Lorenzo, Rettore Santuario di S. Firmino, Pertusio Canavese, nominato Canonico onorario della Collegiata di Cuorgnè.

Garneri Teol. Francesco, Vicecurato di Settimo, nominato Canonico onorario della Collegiata di Cuorgnè.

Giacchetti Teol. Enrico, Priore di S. Martino Ciriè, nominato canonico onorario della Collegiata di Savigliano.

Gili Teol. Vincenzo, ass. Eccles. del Consiglio Regionale G. C. I., nominato Canonico onor. della Collegiata di Cuorgnè.

Rostagno Can. Paolo, Direttore del Seminario Arcivescovile di Chieri, eletto parroco di Casalgrasso.

Vaudano Teol. Lorenzo, Prevosto di Castagnole Piemonte, nominato Canonico onorario della Collegiata di Carmagnola.

MOVIMENTO VICE-CURATI

Facciotto Teol. Avv. Matteo, Vicecurato di Andezeno, trasferito alla parrocchia della B. V. delle Grazie (Crocetta), Torino.

Formica Teol. Giorgio, Vicecurato della B. V. delle Grazie (Crocetta), trasferito ai SS. Angeli Custodi, Torino.

Pacotti D. Andrea, Vicecurato a S. Giulia, Torino, trasferito Cappellano alla Borgata Tagliata — Racconigi.

Zutta Sac. Teofilo, Vicecurat^o SS. Angeli Custodi, trasferito a S. Giulia, Torino.

NECROLOGIO

Alasia Mons. Giovanni, Rettore di S. Filippo, Savigliano, d'anni 54 * 22 Luglio 1925.

Mo Can. Michele, di Torino, d'anni 71, 4 Agosto 1925.

Vassarotti Teol. Oreste, di Carignano, Vicecurato di Pertusio Canavese, d'anni 39, * 13 Agosto 1925.

Azione Cattolica Diocesana

UNA SETTIMANA RELIGIOSA - SOCIALE

Fra le varie attività che sono oggi dovere nel Ministero Pastorale, occupa certamente uno dei primi posti l'Azione Cattolica, che richiede nel Clero una preparazione adeguata al compito importantissimo assegnatogli in questo campo. Si tratta infatti di conoscere a fondo i principii che informano l'Azione Cattolica e i vari Organismi sapientemente ordinati dall'Augusto Pontefice, felicemente regnante, nonchè i rapporti intimi che i medesimi hanno coll'Azione Pastorale del Clero nel Ministero Parrocchiale.

A tal fine l'Autorità Ecclesiastica Diocesana deliberava di convocare presso la Casa della Pace a Chieri dal 5 al 9 ottobre prossimo una Settimana di Clero per i Sacerdoti della nostra Archidiocesi, affidandone l'attuazione alla Giunta Diocesana.

Già vennero officiate le Personalità più elette nel campo dell'Azione Cattolica affinchè vogliano dare il prezioso contributo culturale e formativo alla Settimana, e di parecchie già è assicurato l'intervento.

Spetta ora al Clero tutto della nostra Diocesi di corrispondere volenterosamente alla provvidenziale iniziativa inviando al più presto l'adesione alla Giunta Diocesana, corso Oporto, 11 - Torino.

I Sacerdoti partecipanti alla Settimana non avranno altro onere che quello dell'applicazione della S. Messa nei quattro giorni della Settimana.

Siam certi che ogni Parrocchia sarà rappresentata al Convegno dal quale la Diocesi tutta attende abbondanti e consolantissimi frutti, che gli organizzati nelle varie Associazioni Parrocchiali sono invitati a sollecitare con preghiere fervide innalzate a Dio per il buon esito della Settimana.

Diamo per norma dei partecipanti il programma della settimana :

Lunedì 5 ottobre.

I Sezione : Ordinamento attuale dell'Azione Cattolica.

II Sezione ; Il Ministero Pastorale e l'Azione Cattolica.

III Sezione : L'U. F. C. I. (Donne Cattoliche e Giov. Femm. Catt.).

IV Sezione : L'Assistente Ecclesiastico nelle Associazioni Femm. Catt.

Martedì 6 ottobre.

I Sezione : La disciplina nell'Azione Cattolica.

II Sezione : La Federazione Italiana Uomini Cattolici (Unioni parroc).

III Sezione : L'Assistente Ecclesiastico nelle Unioni Parroc. Uomini Catt.

IV Sezione : La stampa Cattolica.

Mercoledì 7 ottobre.

I Sezione : La Federazione della Giov. Catt. Maschile.

II Sezione : L'assistente Ecclesiastico nei Circoli Giovanili.

III Sezione : Il Consiglio Parrocchiale.

IV Sezione : L'Azione Antiblasfema e per la Moralità.

Un'opera importante

Il ch. Can. Avv. Capitani ha recentemente dato alle stampe l'interessantissimo volume: *Imposte e tasse*.

Il superlativo col quale ho voluto qualificare questo libro va riferito tanto alla cura amorevole che animò l'autore nella paziente compilazione dell'opera, quanto alla utilità che essa rappresenta per tutti indistintamente i contribuenti.

Le annotazioni speciali per il Clero che completano l'importante studio, costituiscono la ragione per cui volentieri ne espongo il mio modesto giudizio in questa ospitale rivista, colla speranza che valga a richiamarvi l'attenzione di tutti i Sacerdoti e specialmente dei RR. Parroci.

Si può riassumere l'impressione, che suscita nel lettore l'esame di questo libro, dicendo che è un'opera buona per contribuente e per l'erario.

La letteratura giuridica in materia tributaria progredisce da oltre cinquant'anni coll'assiduo contributo degli insegnamenti di scrittori competenti in materia e coi rapporti della vita pratica all'azione quotidiana del fisco.

Ebbene il ch. Autore raccoglie con precisione, diligenza, ordine ed in armonia con le altre leggi, che compiono l'unità della nostra legislazione fiscale, tutti i nuovi studi su le questioni più salienti in ordine agli effetti pratici e le pronunce, che dettano a tutti, ai contribuenti ed all'erario, le verità giuridiche da rispettare. Di modo che sia per la saggia distribuzione della materia, sia per la limpidezza di criterio nell'esposizione dei caratteri dei singoli tributi, il lettore è indotto a considerare la causa del tributo come causa di perequazione e quindi di giusta difesa dei propri diritti e di esatta concezione dei propri doveri.

Si può affermare con tutta certezza che non esiste sul mercato librario altra opera in materia di imposte e tasse comprensiva ed esauriente come quella del Can. Capitani.

Se poi si aggiunge che l'Autore sa sovente scoprire con acume tecnico nuove ipotesi, inconvenienti e bisogni, si può essere certi che il Clero valendosi dell'opera egregia acquisterà la conoscenza esatta delle leggi tributarie e degli oneri rispettivi e soprattutto avrà la coscienza di ciò che tali leggi dovrebbero stabilire ai fini di una più perfetta perequazione: *questo cosciente stato di aspirazioni individuali, divenendo aspirazione collettiva, potrà trovare fondato motivo di rispetto e di attenzione delle competenti autorità, ma allora soltanto».*

Questo concetto io lo esprimo citandolo da una recensione del libro fatta magistralmente dal Comml. Avv. F. Masera e lo faccio non solo come doverosa

dichiarazione di personale riconoscenza al Can. Capitani per il validissimo quotidiano aiuto che mi offre la sua nuova opera, ma soprattutto per la precisa convinzione che una categoria di contribuenti può ottenere dai legislatori la tutela dei propri diritti soltanto quando la coscienza individuale si è impossessata di una legge tributaria ed attraverso all'applicazione pratica della medesima, ne può segnalare le manchevolezze od i rigori, le lacune e le sperpezazioni.

Il Clero non è secondo a nessuno nel compiere anche con grave sacrificio il dovere verso l'erario; ma non v'è fatto più sciocco di quello di pagare meccanicamente un'imposta od una tassa senza conoscerne l'origine e la finalità gli estremi e le esecuzioni, i danni e le responsabilità, che ne derivano.

Credo pertanto di compiere un dovere di deferenza verso tutto il Clero, invitandolo ad acquistare il nuovo lavoro del Can. Capitani ed a studiarlo nell'interesse personale e della classe (2).

L'opera si divide in quattro parti: *Imposte e tasse erariali comuni a tutti i cittadini e a tutti i corpi morali.* — *Tasse speciali a carico di Enti e di beneficiati ecclesiastici.* — *Tasse comunali.* — *Assicurazioni sociali e contratto d'impiego privato.* Un'appendice traccia brevemente le norme pratiche di più comune e frequente applicazione e un'addenda contiene le ultimissime disposizioni emanate.

L'organica, sintetica esposizione tributaria del Capitani venne integrata da uno scadenzario fiscale che la Casa editrice potrà ogni anno ristampare con le sopravvenute modifiche essenziali ai tributi. Con tale d'ario contenente la scadenza, i termini per denuncie, ricorsi, ecc., l'opera non sarà solo di sommò vantaggio oggi, ma di periodica continua utilità.

Teol. Avv. LENCI MARIO



ALESSANDRO RIBET - Direttore responsabile.

ISTITUTO GRAFICO EDITORIALE - TORINO - Via P. Bagetti, 25